



Istituto Nazionale di Statistica

**GARA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SU SUPPORTI
INFORMATICI DEI DATI DEI MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI E
SERVIZI STRUMENTALI RELATIVI ALLE INDAGINI STATISTICHE
DELL'ISTAT DELLA DURATA DI 36 MESI**

CIG N. 9507172E83



Istituto Nazionale di Statistica

<i>CONDIZIONI SPECIALI</i>	4
ARTICOLO 1 S: OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 S: DURATA	6
ARTICOLO 3 S: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	7
ARTICOLO 4 S: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	7
ARTICOLO 5 S: PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE	8
ARTICOLO 6 S: DIMENSIONE MASSIMA DEI SERVIZI	9
ARTICOLO 7 S: GARANZIE	9
ARTICOLO 8 S: SUBAPPALTO	9
ARTICOLO 9 S: ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 10 S: PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	10
ARTICOLO 11 S: CONDUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	11
ARTICOLO 12 S: SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI	11
ARTICOLO 13 S: MONITORAGGIO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE	12
ARTICOLO 14 S: PENALI E RILIEVI	13
ARTICOLO 15 S: CORRISPETTIVO	15
ARTICOLO 16 S: FATTURAZIONE E PAGAMENTO	17
ARTICOLO 17 S: CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	19
ARTICOLO 18 S: OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 19 S: CLAUSOLA SOCIALE	20
ARTICOLO 20 S: NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
<i>CONDIZIONI GENERALI</i>	26
ARTICOLO 1 G: VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	26
ARTICOLO 2 G: MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ..	26
ARTICOLO 3 G: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	27
ARTICOLO 4 G: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	28
ARTICOLO 5 G: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	29
ARTICOLO 6 G: UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE ..	29
ARTICOLO 7 G: PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE	29
ARTICOLO 8 G: DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA	30
ARTICOLO 9 G: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	30
ARTICOLO 10 G: GARANZIA DEFINITIVA	30
ARTICOLO 11 G: RECESSO	31
ARTICOLO 12 G: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO ..	32
ARTICOLO 13 G: TRASPARENZA DEI PREZZI	32
ARTICOLO 14 G: SUBAPPALTO	33
ARTICOLO 15 G: FORO ESCLUSIVO	35
ARTICOLO 16 G: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35



Istituto Nazionale di Statistica

ARTICOLO 17 G: RISOLUZIONE	36
ARTICOLO 18 G: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	38
ARTICOLO 19 G: INCOMPATIBILITÀ.....	39



Istituto Nazionale di Statistica

CONDIZIONI SPECIALI

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Sara Zaccaria, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/185 del 01/03/2022 (di seguito per brevità anche “Amministrazione” o “Istat”)

E

la Società **Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico**, con sede legale in Pomezia (RM), Via Carpi n.2, capitale sociale Euro 500.000,00= P.IVA 14788511005, in persona di Dova Piero Giorgio Venceslao in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- a) l’Istat ha pubblicato una gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Registrazione su supporti informatici dei dati dei modelli cartacei ed elettronici e servizi strumentali relativi alle indagini statistiche dell’Istat della durata di 36 mesi;
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dall’Istat per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- c) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:
 - i. la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni mediante Polizza assicurativa avente numero 196949458 del 11.12.2023, del valore di €. 95.758,40
 - ii. la polizza assicurativa R.C. secondo quanto previsto nella Lettera di Invito, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni avente numero 747197697 del 26.12.2022, con un massimale unico annuo di €°1.500.000,00 per sinistrotale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, pertanto, potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9507172E83;
- e) il contratto si compone di due parti “Condizioni Speciali del contratto” e “Condizioni Generali del contratto”. Le Condizioni Generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra l’Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni Speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
- f) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- g) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione di offerta economica; Allegato “II” - Offerta Tecnica; Allegato “III” - Capitolato Tecnico e relativi allegati; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dall’Istat nel corso della procedura di gara; Allegato “V” - Patto di integrità; Allegato “VI” - “Personale relativo al precedente affidamento”, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;



Istituto Nazionale di Statistica

- h) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- i) il presente contratto si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50, D.lgs. 50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1S: OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. L’Amministrazione, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. Oggetto del presente contratto è l’implementazione, l’avvio e la gestione corrente (in continuità con le modalità attuali) del servizio di Registrazione su supporti informatici dei dati dei modelli cartacei ed elettronici e servizi strumentali relativi alle indagini statistiche dell’Istat. La realizzazione del servizio di Registrazione su supporti informatici dei dati dei modelli cartacei ed elettronici e servizi strumentali in oggetto include le seguenti attività:

- servizio di registrazione, ed eventuale codifica, mediante data entry dei modelli cartacei di rilevazione delle indagini statistiche dell’Istat;
- servizio di editing (revisione e codifica) e registrazione dei modelli non cartacei delle indagini statistiche dell’Istat.

Per l’erogazione delle suddette attività sono richiesti i seguenti servizi connessi e strumentali:

- servizio di acquisizione e riconsegna dei questionari cartacei da registrare (da e per la sede ISTAT di destinazione) nonché la presa in carico e archiviazione del materiale non cartaceo da registrare;
- servizio di trasmissione dei dati registrati e reportistica sulle lavorazioni effettuate;
- servizi logistici e organizzativi per la formazione delle risorse umane;
- servizio di gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva di sistemi di data entry controllato fornito dall’ISTAT;
- servizio di progettazione e implementazione di un sistema di data entry controllato da rilasciare all’ISTAT, ove richiesto, secondo le modalità che saranno indicate in fase di attivazione dello stesso;

2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico nonché nei relativi allegati.

3. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione stessa. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all’Amministrazione, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell’Amministrazione, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’articolo 14 S - “Penali e rilievi”. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall’Impresa. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati



Istituto Nazionale di Statistica

nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico (e nei relativi allegati) e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico ed eventualmente nell'Offerta Tecnica.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il dott. Natale Renato Fazio e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Alessandra Preti.
8. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è Dova Marco il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S: DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D.lgs. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività redatto in contraddittorio con l'Impresa, che avverrà entro 7 (sette) giorni dalla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo propedeutico all'inizio delle singole attività, secondo le modalità e tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività preliminari e successive finalizzate al regolare svolgimento del servizio. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale dell'Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.



Istituto Nazionale di Statistica

ARTICOLO 3 S: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/16 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal presente Contratto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto, ai sensi dell'Art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/16 senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate dall'Art. 35 del Codice;
 - b) il 10% del valore iniziale del contratto qualora la modifica non alteri la natura complessiva del contratto stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal presente Contratto.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/16 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal presente contratto o più favorevoli per l'Istat.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. In particolare il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di eventuali protocolli sanitari che si dovessero rendere necessari in corso di esecuzione contrattuale, ai quali dovrà attenersi il personale messo a disposizione dal Fornitore.
4. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;



Istituto Nazionale di Statistica

- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire i prescrittivi livelli di qualità del servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi nonché i requisiti di possesso dell'etichetta Energy Star per quanto riguarda l'acquisto di Personal Computer desktop, server e scanner indicati negli allegati al presente contratto.
 8. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice; si precisa che i dati relativi al precedente affidatario, al numero delle risorse impiegate, al CCNL applicato e al loro inquadramento sono riportate nell'allegato VI "Personale relativo al personale dipendente".
 9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 10. L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
 12. L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, le spese di pubblicazione del Bando di gara su "GUUE", "GURI", quotidiani, "Albo Pretorio" e "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" (S.I.F.I.C.), in applicazione di quanto disposto dall'Art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di €. 14.578,96 (Euro Quattordicimilacinquecentosettantotto/96), compresa IVA, secondo le modalità indicate dall'ISTAT in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ex Art. 76 D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 S: PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.



Istituto Nazionale di Statistica

4. Le parti convengono che tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso del servizio rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto a non perseguire, nell'ambito del servizio, finalità diverse da quelle specificatamente descritte nel Capitolato Tecnico e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati/materiale relativi al presente servizio tranne che quelli previsti nel Capitolato Tecnico o richiesti da Istat.
7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 6 S: DIMENSIONE MASSIMA DEI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 7 S: GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico ed allegati.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S: SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S: ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

1. Prima dell'avvio del servizio, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento dello stesso, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. Con riferimento al servizio, l'Impresa si obbliga a predisporre i sistemi secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e/o richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'ISTAT si riserva nel corso della durata contrattuale la facoltà di introdurre modifiche migliorative al processo di gestione del servizio di Registrazione su supporti informatici dei dati, con la finalità di incrementare l'efficienza del servizio e ottimizzare la qualità. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a porre in



Istituto Nazionale di Statistica

essere tutto quanto necessario per garantire la piena continuità delle attività contrattuali, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal calendario delle attività e senza oneri economici aggiuntivi per ISTAT.

4. L'Impresa è altresì tenuta allo svolgimento delle attività inerenti la formazione delle figure professionali come meglio disciplinata all'articolo 12 S, nonché ad attivare e rendere operativi tutti i servizi connessi e strumentali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

ARTICOLO 10 S: PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, alla data di avvio delle attività, concorda con l'Amministrazione il calendario delle attività con il quale, tra l'altro, conferma l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto. Per le figure professionali che subentrano successivamente a quelle indicate in sede di stipula del contratto, i relativi curricula ed elenchi dovranno essere forniti almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio della formazione preliminare all'impiego in servizio della risorsa. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni/attestazioni/certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il monitoraggio interno sulle attività delle risorse e relative figure professionali con particolare riferimento agli operatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi, il nominativo della nuova figura professionale, allegando il curriculum e motivandone la sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste.
4. L'Impresa riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.
7. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo 14 S.



Istituto Nazionale di Statistica

9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto. Se l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego di risorse non conformi in termini di numerosità o altra tipologia di caratteristiche, senza motivazione, rispetto a quelle offerte dal Fornitore del Servizio, si riserva la possibilità di applicare le penali di cui all'art. 14 S.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 11 S: CONDUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Così come previsto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa svolgerà i lavori di registrazione dei dati nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì, entro l'intervallo orario dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Può essere prevista l'estensione dell'orario o dei giorni in occasione di particolari indagini o per alcuni periodi dell'anno. Le lavorazioni dovranno essere garantite in tutti i mesi dell'anno, inclusi i mesi di agosto e dicembre.
3. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa.
3. L'Impresa si obbliga a garantire, nell'esecuzione del servizio, il rispetto delle tempistiche delle diverse fasi di lavorazione e il raggiungimento delle soglie relative ai livelli qualitativi minimi richiesti nel Capitolato Tecnico o di quelli eventualmente migliorativi in accordo alla propria Offerta Tecnica.
4. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività del personale previsto per il servizio al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento del servizio. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018).

ARTICOLO 12 S: SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L'Impresa si obbliga a prestare tutti i "servizi connessi e strumentali" secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nonché a mettere a disposizione le dotazioni tecniche, hardware e software e le sedi/locali per lo svolgimento delle attività descritte nel Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dai corrispettivi di cui all'articolo 15 S, comma 1, lett. f), g), h) e i).
2. I locali messi a disposizione dall'Impresa per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di formazione, monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione del servizio. È consentita l'erogazione del servizio avvalendosi, così come da offerta, di una sola sede operativa.
3. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal Personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzate a cura e spese dell'Impresa.
4. L'impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria, alla predisposizione e distribuzione del materiale didattico e delle postazioni attrezzate richieste per la sessione formativa.



Istituto Nazionale di Statistica

5. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale del Fornitore coinvolto nella formazione sia in avvio di indagine sia in caso di ulteriori incontri formativi sono a carico dell'Impresa e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
6. Per quanto riguarda la formazione di cui al Capitolato Tecnico, nel caso in cui i locali messi a disposizione per la formazione siano ubicati fuori dal comune di provenienza del personale ISTAT, sarà il Fornitore stesso a farsi carico dei costi di alloggio e viaggio del personale dell'ISTAT (restano escluse le spese di vitto), e dedicato alle specifiche attività di formazione; tali spese sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore ad euro 350,00 al giorno a persona.
7. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
8. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche, effettuate dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente.
9. L'Impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
10. L'Impresa dovrà inoltrare all'Amministrazione, secondo le scadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta, pena l'applicazione delle penali, ove previsto.

ARTICOLO 13 S: MONITORAGGIO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. Il rispetto della produzione giornaliera per la registrazione e codifica dei modelli cartacei e della produzione settimanale relativa alla registrazione dei questionari non cartacei unitamente al rispetto delle tempistiche di consegna delle lavorazioni indicate nel Capitolato Tecnico ed in sede di offerta saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Istat. In caso di mancato rispetto l'Istat si riserva di applicare le penali di cui all'art. 14 S.
2. L'Istat si riserva di effettuare nei Centri dichiarati dal Fornitore in sede di offerta, attraverso il proprio personale incaricato, tutti i controlli diretti o indiretti che, a suo giudizio, riterrà necessari e potrà seguire in ogni fase, nei locali del Fornitore, le operazioni inerenti il presente Contratto.
3. I predetti controlli potranno riguardare:
 - a) Aspetti informatici: conformità delle risorse HW e SW rispetto a quelle dichiarate in sede di gara, esattezza e completezza delle maschere adottate, corrispondenza dei piani di registrazione impiegati rispetto a quelli presentati in sede di gara o comunque ai piani di registrazione definitivi forniti da Istat all'avvio delle lavorazioni delle singole indagini, corrispondenza delle potenzialità tecnologiche a quelle indicate nell'offerta
 - b) Aspetti tecnici: esatta lavorazione dei modelli, ricomposizione dei pacchi, corrispondenza delle dotazioni logistiche effettive con quelle offerte in gara
 - c) Aspetti normativi: accertamenti in merito all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dal Fornitore, conformemente all'attuale Regolamento.
4. La verifica di conformità per i servizi richiesti si svolgerà con le seguenti modalità:
 - a) Software fornito da Istat: nei casi in cui il Software viene fornito da Istat, si effettuerà il primo test di verifica entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula del contratto sul corretto funzionamento del sistema con la produzione di un set di dati registrati relativi alle singole rilevazioni oggetto di test
 - b) Servizio di progettazione e implementazione di un sistema di data entry controllato: nei casi in cui sia richiesto un Servizio di progettazione e implementazione di un sistema di data entry controllato da rilasciare all'ISTAT, si effettuerà il primo test di verifica sul corretto funzionamento del sistema entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta con la produzione di un set di dati registrati relativi alle singole rilevazioni oggetto di test
5. Qualora il test dia esito positivo, si sottoscriverà il primo verbale di verifica di conformità redatto in contraddittorio fra le parti dalla cui data decorrerà il servizio di manutenzione/implementazione del sistema in esercizio provvisorio.



Istituto Nazionale di Statistica

6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie sul corretto funzionamento dei servizi di cui al precedente comma 3., che secondo l'Amministrazione non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nei termini previsti dal Capitolato Tecnico o dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi indicati nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali per ritardo previste all'art. 14 S.
8. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. Entro tre mesi dalla data del primo verbale di verifica di conformità verrà effettuato il secondo test di verifica. Nel caso in cui il relativo esito sia positivo, si procederà alla redazione del secondo verbale di verifica di conformità a seguito del quale il Fornitore potrà procedere alla fatturazione del 30% del costo annuo complessivo per la manutenzione / servizio richiesto, in esercizio definitivo.
10. Dopo la consegna dell'ultimo lotto annuale lavorato, il Fornitore provvederà a fatturare il rimanente 70% del costo annuo complessivo della manutenzione.
11. Il Fornitore provvederà, con mezzi, materiali e personale proprio, a supportare l'esecuzione dei test di verifica di conformità del servizio, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per poterli effettuare anche da remoto, dalle sedi Istat.
12. In corso di contratto, l'Amministrazione, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
13. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di esecuzione del servizio, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento delle lavorazioni.
14. L'ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.lgs. n. 50/2016.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità relativamente ai CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggio di nuove attrezzature.

ARTICOLO 14 S: PENALI E RILIEVI

1. Ai fini dell'applicazione delle penali, l'ISTAT:
 - assumerà come "valore target" quello minimo richiesto o quello offerto dal Fornitore, se migliorativo;
 - riporterà le penali nei verbali in contraddittorio prodotti preliminarmente alla fatturazione. L'importo delle penali verrà detratto dall'ammontare della fattura di riferimento.
2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare i **termini di riconsegna dei documenti e dei file o i supporti con le immagini**, ove richiesti, previsti nei calendari di lavorazione, l'Istat applicherà sull'importo della fattura relativa a ciascun blocco una penale giornaliera di **euro 300,00 (trecento/00)** - per ogni giorno di ritardo a partire dai termini stessi per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo, di **euro 400,00 (quattrocento/00)** per ciascun giorno dall'11° al 20° e di **euro 500,00 (cinquecento/00)** per ciascun giorno di ritardo successivo al 21°, salvo ogni diritto dell'Istat per i maggiori danni conseguenti al ritardo.



Istituto Nazionale di Statistica

3. L'Istat per ogni blocco registrato esegue un controllo a campione per cui, secondo quanto descritto nel punto 1.5 del Capitolato Tecnico la soglia operativa di rifiuto è del 2,9 per mille, così come garantita in sede di offerta (valore target). Quindi ogni blocco registrato viene accettato se il numero di battute errate riscontrate risulta essere inferiore o uguale al valore target del totale delle battute utili registrate. Per ogni blocco da sottoporre a controllo verrà registrato un campione di modelli, la cui dimensione verrà determinata in base alle ipotesi indicate nell'allegato "procedura di controllo di qualità". Qualora venga constatata una percentuale di errore superiore al valore target, l'Istat a suo giudizio e per sua necessità si riserva:
- a) di eseguire direttamente il lavoro, **non provvedendo ad alcun pagamento** relativo al blocco
 - b) di obbligare il Fornitore a provvedere al **rifacimento dell'intero blocco** di riferimento. In quest'ultimo caso, il lavoro dovrà essere effettuato nel termine massimo di 10 giorni naturali consecutivi dalla data di apposita comunicazione ufficiale, provvedendo il Fornitore alle operazioni di ritiro e riconsegna del materiale a proprie spese. Il tempo occorrente per la ripetizione dell'acquisizione andrà a sommarsi a quello impiegato dal Fornitore per la consegna del file valutato come inaccettabile ai fini delle applicazioni delle penali per i ritardi. L'intervallo di tempo tra la consegna da parte del Fornitore del file errato e la segnalazione di richiesta di rifacimento del lavoro da parte di Istat, sarà considerato "periodo neutro" e quindi non addebitabile al Fornitore. Tale rifacimento non esonera il Fornitore dal rispetto del calendario fissato per il ritiro e la consegna di tutto l'altro materiale da registrare che rimane valido per tutti i quantitativi e le scadenze in esso previste. L'Istat si riserva, in caso di ritardo rispetto al predetto termine di 10 giorni, di applicare il doppio delle penalità previste per i ritardi superiori ai 10 giorni. Il blocco oggetto del rifacimento sarà sottoposto a controllo su un campione differente rispetto a quello già oggetto di collaudo negativo. In caso si dovessero nuovamente superare i predetti livelli di errore, l'Istat potrà obbligare il Fornitore ad un nuovo rifacimento del lavoro, applicando il doppio delle penalità previste per i ritardi conseguenti.
4. L'Istat si riserva, a proprio giudizio, di accettare il lavoro e di apportare le opportune correzioni sui dati anche se la percentuale di errore riscontrata è maggiore del valore target. In tal caso sull'importo delle battute utili del blocco applicherà una penalità del **5% per ogni millesimo** o frazione di esso dell'errore riscontrato oltre il predetto limite definito dal valore target.
5. Qualora i supporti ed i documenti relativi a ciascun lotto vengano riconsegnati in date diverse vale l'ultima data di riconsegna.
6. Relativamente alla fornitura dei dati afferenti la registrazione dei modelli non cartacei, l'Istituto, per ciascun lotto di questionari lavorati, si riserva di effettuare una serie di controlli di tipo campionario per verificare che la qualità dell'attività svolta sia conforme a quanto prescritto nel Capitolato. I controlli di questo tipo prevedono l'estrazione di un campione di questionari che verrà sottoposto a verifiche sull'attività di revisione e di codifica secondo le modalità riportate nell'allegato "Procedura di controllo di qualità - Editing e registrazione modelli Trasporto merci su strada". Un lotto s'intende non accettabile, se la percentuale di errore riscontrata nel campione di controllo, supera la soglia operativa di rifiuto del **4%**. L'ISTAT si riserva, in tal caso, il diritto di rifiutare l'intero lotto o di accettarlo applicando le penalità in analogia a quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4.
7. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare tutte le **ulteriori tempistiche** previste nel Contratto o nel Capitolato Tecnico o successivamente concordate tra le parti, l'ISTAT applicherà sull'importo del Contratto (IVA esclusa) una penale giornaliera nella misura di **euro 300,00 (trecento/00)** per ogni giorno di ritardo, salvo ogni diritto dell'ISTAT per i danni conseguenti al ritardo stesso.
8. Qualora l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego di un numero inferiore di **risorse** rispetto a quelle offerte dal Fornitore, si riserva di applicare una penale di **euro 300,00 (trecento/00)** per ogni giorno di ritardo nel ripristino del numero delle risorse offerte.
9. Qualora l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego di risorse **non autorizzate**, si riserva di applicare una penale di **euro 300,00 (trecento/00)** per ogni giorno di ritardo nel ripristino della regolarità.
10. L'ISTAT si riserva di applicare una penale pari a **euro 1.000,00 (mille/00)** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di **virus** o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;



Istituto Nazionale di Statistica

- immissione nella rete interna dell'ISTAT di un **virus** o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
- 11. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'**1 per mille** del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
- 12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 14. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, ovvero di affidare ad altra Società l'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto.
- 16. L'ISTAT non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di €. 10,33.

ARTICOLO 15 S: CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensione massima dei servizi", è pari a € 1.915.168,00 (Unmilionenovecentoquindicimilacentosessantotto/00) così suddiviso:
 - a) Prezzo unitario a battuta per la Registrazione standard dei modelli cartacei pari a €. 0,00159 (Zerovirgolazerozero-centocinquantanove) IVA esclusa;
 - b) Prezzo unitario a battuta per la Registrazione Evoluta modelli cartacei pari a €. 0,00205 (Zerovirgolazerozero-duecentocinque) IVA esclusa;
 - c) Prezzo unitario a modello per il Servizio di registrazione dei modelli non cartacei Indagine trasporto merci su strada, nr. modelli (registrazione modelli) pari a € 0,5 (Zerovirgolacinque) IVA esclusa;
 - d) Prezzo unitario a battuta per la Codifica dei modelli cartacei Indagine Uso del tempo (nr. battute, prevista nel primo anno del contratto) - Codifica e servizio di Editing) pari a €. 0,06587 (Zerovirgolazero-seimilacinquecentoottantasette) IVA esclusa;
 - e) Prezzo unitario a modello per il Servizio di Editing (revisione e codifica) dei modelli non cartacei pari a € 1,27 (unovirgolaventisette) IVA esclusa;
 - f) Prezzo unitario canone annuo per il Servizio manutenzione software evolutiva data entry registrazione modelli cartacei (Indagini tipo A) pari a € 8.000,00 (ottomila/00) IVA esclusa;
 - g) Prezzo unitario canone annuo per il Servizio manutenzione evolutiva software data entry registrazione modelli non cartacei (Indagini tipo B) pari a €. 2.720,00 (Duemilasettecentoventi/00) IVA esclusa;



Istituto Nazionale di Statistica

- h) Prezzo unitario canone trimestrale per altri servizi accessori (trasporto, logistica, ...) pari a €. 1.020,00 (milleventi/00) IVA esclusa;
- i) Prezzo unitario a corpo per la Richiesta di implementazione di un nuovo software per la registrazione dei questionari pari a €. 12.750,00 (Dodicimilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa.
2. Verranno remunerati esclusivamente le battute utili.
3. Per battuta utile si intende la pressione di un qualsiasi tasto della tastiera necessaria per memorizzare i caratteri. Il numero delle battute utili da liquidare viene desunto dal file universo mediante apposito programma predisposto dall'Istat e quantificato come segue.
- a. campi numerici: si conteggiano solo le cifre significative; per ogni campo non completo viene aggiunta una battuta di servizio per il riempimento ed il rilascio anticipato del campo;
- b. campi alfanumerici: si conteggiano solo i caratteri significativi; per ogni campo non completo viene aggiunta una battuta di servizio per il riempimento ed il rilascio anticipato del campo;
- c. singoli campi vuoti: si conteggia una sola battuta di servizio per il rilascio del campo;
- d. sequenza di campi corrispondenti a sezioni o zone del questionario che, sotto determinate condizioni possono risultare completamente vuoti: si conteggia una sola battuta di servizio per tutta la sequenza quando si verifica la condizione suddetta;
- e. campi in duplice: vengono presi in considerazione solo quando tali campi vengono impostati o modificati; il conteggio delle battute utili avviene come indicato ai punti precedenti. Non si conteggia nessuna battuta quando i campi vengono semplicemente duplicati;
- f. Passaggio da un tipo record all'altro o da un tracciato all'altro: si conteggia una battuta, solo quando il passaggio non è prevedibile da programma;
- g. Rilascio anticipato del record per mancanza di dati significativi: si conteggia una battuta di servizio per il rilascio.
4. Ai fini della fatturazione del servizio di registrazione dei modelli cartacei, all'ammontare di battute determinato secondo quanto previsto al comma precedente, viene sottratta la percentuale di errore riscontrata nel controllo campionario, sempre che questa rientri nei limiti di accettabilità.
5. Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € 0,00 al netto di IVA.
6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. I corrispettivi unitari di cui al comma 1 sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. In relazione ai servizi di cui al comma 1, lettere da a) a e), il corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base alle quantità realizzate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'articolo 13 S "Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione".
9. In relazione ai servizi di cui al comma 1, lettere f) e g), il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza annuale sulla base delle attività erogate e verificate nel periodo ai sensi dell'articolo 13 S "Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione", commi 9 e 10.
10. In relazione ai servizi di cui al comma 1, lettera h), il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza trimestrale sulla base delle attività erogate e verificate nel trimestre ai sensi dell'articolo 13 S "Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione".
11. In relazione ai servizi di cui al comma 1, lettera i), il corrispettivo verrà erogato a corpo sulla base delle attività erogate e verificate nel periodo ai sensi dell'articolo 13 S "Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione", commi 9 e 10.
12. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo di Registrazione") i prezzi relativi ai servizi oggetto dell'appalto (di seguito "Prezzi oggetto di Registrazione"), potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in base all'indice Istat dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla



Istituto Nazionale di Statistica

data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Registrazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Registrazione, applicando ai Prezzi oggetto di Registrazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati"). In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziati dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 11 G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

13. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
14. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
15. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 16 S: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento, a decorrere dalla data del verbale di conformità di cui all'articolo 13 S "Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione" con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1 S, relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione dietro presentazione di apposita regolare fattura elettronica. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro dell'Amministrazione.
2. Il pagamento dell'ultimo trimestre è sospeso fintanto che l'ISTAT non riceva da parte del Responsabile del trattamento dei dati della Società l'attestazione che presso il Responsabile stesso non esiste alcuna copia dei dati trattati, corredata della descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva con le quali egli stesso ha proceduto a tale operazione, secondo quanto previsto dall'art. 16 G.
3. In caso di RTI, i pagamenti verranno corrisposti alla mandataria o secondo le diverse indicazioni riportate nell'atto costitutivo.
4. Tutti i pagamenti saranno effettuati previo attestato di regolare esecuzione rilasciato dal DEC e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverrà dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica.
5. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
 - a. entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, il Fornitore dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP / Servizio AST ed al DEC, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
 - b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il DEC dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura comunicando formalmente l'esito al RUP ed alla DCAP, Servizio AST;



Istituto Nazionale di Statistica

- c. entro i successivi 10 giorni il DEC provvederà a comunicare alla DCAP, Servizio AST e al RUP l'esito della verifica di conformità;
 - d. nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP / Servizio AST provvederà a comunicare via posta elettronica certificata le risultanze al Fornitore che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, il Fornitore non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
6. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, il Fornitore potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. nonché al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013.
 7. Le modalità operative individuate nell'ambito del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, nonché delle Circolari: n. 18/E del 24 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 37 del 04.11.2013 della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12/E del 03 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, n. 36/E del 06 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, n. 45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate sono di seguito indicate.
 8. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato .xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

9. Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente contratto, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:
 - il numero di Repertorio e la data del presente contratto;
 - il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST;
 - il Codice identificativo gara (CIG): 9507172E83;
 - la seguente prenotazione di budget n. 110000880;
 - l'oggetto della fattura;
 - il trimestre di riferimento;
 - l'indicazione delle quantità e delle tipologie di servizi fatturate ed il relativo prezzo;
 - l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo split payment.
10. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla il Fornitore potrà pretendere per tale inosservanza.



Istituto Nazionale di Statistica

11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.
13. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
14. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT, della fattura elettronica.
15. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa ad egli stesso non imputabile.
16. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10 del Contratto.
19. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ritoccare l'iter di pagamento delle fatture in funzione di eventuali modifiche interne all'organizzazione dell'Istat.

ARTICOLO 17 S: CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" risultassero insistenti le garanzie fornite dal Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'articolo 19 S "Clausola sociale" comma 4.



Istituto Nazionale di Statistica

ARTICOLO 18 S: OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 19 S: CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con



Istituto Nazionale di Statistica

l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL del comm. terz. / Accordo ASSIRM o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.

2. L'Amministrazione, monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, nonché al termine del presente Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: *numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.*
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte di ISTAT della gravità dello stesso.

ARTICOLO 20 S: NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "Titolare") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente, (Regolamento UE n. 2016/679, nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegate al Decreto Legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: servizio di decodifica, classificazione e registrazione su supporto elettronico di dati statistici presenti nei questionari Istat cartacei e non cartacei compilati dai rispondenti per le rilevazioni Istat e delle attività connesse, nonché la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di un sistema di data entry riguardanti le rilevazioni oggetto del presente Contratto.
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite i modelli di rilevazione delle indagini; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono i compilatori del questionario delle unità di rilevazione (individui, famiglie e imprese) individuate dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



Istituto Nazionale di Statistica

- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate", ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo "persone autorizzate"):
- o definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - o assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - o impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - o vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - o assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
- e) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;



Istituto Nazionale di Statistica

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico Contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee il Titolare potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale.
9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a:
- inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
12. In caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
- a) informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - b) individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - c) assistere il Titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente, e senza ingiustificato ritardo, il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la



Istituto Nazionale di Statistica

protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.

15. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio "Referente per le attività di trattamento dei dati" effettuate per conto del Titolare in esecuzione del presente Contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Il Fornitore dovrà conservare copia dei file prodotti fino alla data di ultimazione dei controlli effettuati su di essi con esito positivo secondo le norme contrattuali. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto i metodi di cancellazione sicura e definitiva con i quali si è proceduto a tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*".
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23. Il Titolare si impegna a consentire al Responsabile l'accesso ai dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
24. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del



Istituto Nazionale di Statistica

Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati o il Referente per le attività del trattamento dei dati del Responsabile.

25. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
26. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali o di prescrizioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che generino nuovi adempimenti o requisiti di liceità (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.



Istituto Nazionale di Statistica

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 G: VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - f) dal Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - h) ove esistente, dal patto di integrità;
 - i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione consultabili sul sito internet della stessa;
 - j) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - k) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l) dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - m) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione.
4. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 2 G: MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività



Istituto Nazionale di Statistica

sudette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente Contratto.

4. L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse, dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Amministrazione.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale come definita nelle Condizioni Speciali di contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 3 G: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta



Istituto Nazionale di Statistica

organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione; iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
8. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la Cassa edile.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 4 G: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.



Istituto Nazionale di Statistica

ARTICOLO 5 G: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 6 G: UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati *ab origine* nelle apparecchiature (cd. *embedded*) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione e alle verifiche che l'Amministrazione riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 7 G: PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.



Istituto Nazionale di Statistica

6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 17 G del presente Contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 G: DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara/della lettera d'invito.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 9 G: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dall'Amministrazione, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'Amministrazione entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

ARTICOLO 10 G: GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica



Istituto Nazionale di Statistica

dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, l'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Penali e rilievi", "Condizioni particolari di risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante, in caso di errore, un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del Contratto o, nei diversi casi di sostituzione del Garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 11 G: RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 C.C..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



Istituto Nazionale di Statistica

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
 4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
 6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 12 G: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13 G: TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;



Istituto Nazionale di Statistica

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 14 G: SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara/nella lettera d'invito.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i*) l'originale o la copia autentica del Contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii*) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; *iii*) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con il subappaltatore; se del caso, *iv*) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel Contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., del Contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta risoluzione.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
5. L'Impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
- i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, qualora le attività oggetto di



Istituto Nazionale di Statistica

- subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
 8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
 9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016.
 11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
 12. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
 13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 15. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara/Lettera d'invito la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
 16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.



Istituto Nazionale di Statistica

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 15 G: FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

ARTICOLO 16 G: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara/Lettera d'invito al paragrafo denominato "Trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Impresa, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara/nella Lettera d'invito e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la Ragione Sociale dell'Operatore Economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione



Istituto Nazionale di Statistica

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dal GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
11. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei Paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
12. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dall'Amministrazione in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 C.C., l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 17 G: RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016.



Istituto Nazionale di Statistica

- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
 - m) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali e rilievi", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti, ove applicabile", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali";
 - n) nei casi di cui all'articolo 1 e 2 del Patto di integrità.
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
 3. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 4. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere



Istituto Nazionale di Statistica

all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
10. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18 G: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001; (ii) ove l'Amministrazione abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dall'Amministrazione. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..



Istituto Nazionale di Statistica

ARTICOLO 19 G: INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

L'Amministrazione

L'Impresa

Amministratore Unico e Legale Rappresentante



Istituto Nazionale di Statistica

Il sottoscritto Dova Piero Giorgio Venceslao, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
Articolo 2 S - Durata
Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa
Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere
Articolo 6 S - Dimensione massima dei servizi
Articolo 7 S - Garanzie
Articolo 9 S - Attività preparatorie all'avvio del servizio
Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate
Articolo 11 S - Conduzione e gestione del servizio
Articolo 13 S - Monitoraggio, verifica di conformità e accettazione
Articolo 14 S - Penali e rilievi
Articolo 17 S - Condizione particolare di Risoluzione
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 19 S - Clausola sociale
Articolo 20 S - Nomina Responsabile trattamento dei dati

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
Articolo 10 G - Garanzia definitiva
Articolo 11 G - Recesso
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 14 G - Subappalto
Articolo 15 G - Foro esclusivo
Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 17 G - Risoluzione
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa
Amministratore Unico e Legale Rappresentante

(Firmato digitalmente)